



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Provincia di Siracusa



Città Patrimonio dell'umanità - World Heritage List UNESCO



6° Settore: Comando di Polizia Municipale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 31/10/2008

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti atti:

- 1) **REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP (approvato con delibera di C.C. n° 62 del 28.10.1994, succ. modificato con delibera di C.C. n° 10 31.01.1996);**
- 2) **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (approvato con delibera di C.C. n° 89 del 28.11.1994, succ. modificato con delibera di C.C. n° 65 del 26.06.1997);**
- 3) **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (approvato con delibera di C.C. n° 72 del 19.10.2000, succ. modificato con delibera di C.C. n° 9 del 16.02.2007);**
- 4) **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANCELLI (approvato con delibera di C.C. n° 74 del 25.09.2003).**
- 5) **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FIERE E DEI MERCATI**
- 6) **TUTTE LE ORDINANZE SINDACALI EMESSE PER MATERIA;**
- 7) **OGNI ALTRO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE CHE ABBAIA ATTINENZA CON IL REGOLAMENTO IN ESAME.**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto e degli altri Regolamenti del Comune di Palazzolo Acreide, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità cittadina, in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente nonché per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
3. Le norme del presente Regolamento per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.
4. Quando nel testo degli articoli successivi ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
5. Oltre alle norme contenute o richiamate nel presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai Funzionari della Azienda Regionale – Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 – VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con

obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento, può essere attribuito dal sindaco, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o ad appartenenti ad associazioni di volontariato convenzionati con l'Ente e regolarmente iscritti nel registro regionale delle associazioni di volontariato alla sezione ecologia e ambiente.
4. I soggetti di cui al comma precedente possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.24/11/81 n. 689, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,- indicate nell'atto di nomina - assumere informazioni, identificare, anche attraverso la richiesta di documenti coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione delle norme del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
5. Gli addetti alla vigilanza, nominati dal sindaco, non devono aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso. Gli stessi prima della nomina effettiva dovranno seguire un corso formazione, con valutazione finale, tenuto dal Comando di Polizia Municipale.

**Art. 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E
CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazione permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in conformità alle disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 4 _ SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente; la procedura sanzionatoria amministrativa applicata è quella prevista dalla Legge 24/11/81 n.689.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, del ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla norma regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore od incapace,

l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO
--

Art. 5 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27.07.1934, Nr. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 6 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 7 – MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci devono essere richieste ogni qualvolta tali operazioni debbano essere effettuate sul suolo pubblico.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8 – SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale ed indicati con apposita segnaletica.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare la disseminazione dei materiali stessi o delle polveri ad essi correlate.
3. I depositi di materiale putrescibile, in aree idonee, devono distare almeno 500 mt. dai centri abitati.
4. Fatte salve tutte le sanzioni previste dalla legislazione in vigore, la violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 100,00**, oltre alla rimessa in pristino, a cura e spese del trasgressore.

Art. 9 – COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
2. I marciapiedi e la banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
3. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, uniformi, decorosi e tenuti sempre puliti.
5. La violazione alla presente norma comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €. 125,00**.

Art. 10 – INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, per le tende solari dei piani terreno, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare mt. 1,5 dalla larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt. 1.
2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni posso essere accordato il relativo permesso. In tali luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
6. La violazione della presente norma comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di € 125,00.**

Art. 11 – INSTALLAZIONE DI VETRINE

1. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la riallocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a loro spese, rischio e pericolo.
2. La violazione della presente norma comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 125,00.**

Art. 12 – ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
2. La violazione comporta una **sanzione amministrativa di €.150,00**

Art. 13 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs. 31.03.1998, Nr. 114 e dalle Leggi Regionali, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.
2. La violazione delle disposizioni sarà punita con la **sanzione amministrativa di €. 300.00.**

Art. 14 – PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

1. L'effettuazione in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico di spettacoli e/o intrattenimenti pubblici (rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, feste da ballo, giochi e simili), nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, è subordinata al collaudo tecnico delle eventuali infrastrutture predisposte dagli organizzatori ed alla condizione di non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni delle persone.
2. La violazione comporta l'applicazione delle **sanzioni penali previste dal Codice Penale** e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 15 – INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve, e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
3. La violazione della presente norma comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa di €. 125,00.**

Art. 16 – DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato su strade e marciapiedi l'uso di pattini e di trampoli. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
2. La violazione della presente norma comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 50,00**, salvi ed impregiudicati altri provvedimenti nel caso che dal fatto derivino più gravi conseguenze.

Art. 17 – OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla sezione di Polizia Municipale competente, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Ufficio Tecnico comunale, può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento è effettuato.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.
7. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00**, salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalle altre leggi.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
2. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €. 100,00, fino ad un massimo di €. 250,00** salve ed impregiudicate le sanzioni previste da altre leggi, e la rimessa in pristino a cura e spese del trasgressore.

**Art. 19 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONI DI AREE
PUBBLICHE**

1. E' proibito agli esercenti di caffè bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli o sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario.
2. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 100,00 fino ad un massimo di €. 250,00.**

**Art. 20 – DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED
ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI**

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori o incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. La violazione comporta la **sanzione amministrativa di €. 100,00, fino ad un massimo di €. 250,00** oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
2. La violazione della presente norma comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 100,00 fino ad un massimo di €. 250,00**.

Art. 22 – TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico e rimozione delle sostanze ingombranti.
3. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 50,00** restando salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 – SGOMBRO DELLA NEVE

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti al pian terreno.
4. La violazione della presente norma comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 50,00.**

Art. 24 – DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da caso fortuito o forza maggiore.
2. La violazione comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa di €. 25,00** fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 25 – DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Autorità competente.
2. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 130,00.**

Art. 26 – PULIZIA DELLE VETRINE

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione.

Art. 27 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali o in occasione di manifestazioni e/o spettacoli pubblici con la presenza di animali. In questo ultimo caso dovranno essere osservate le condizioni previste dal 4° comma del presente articolo.
3. E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e simili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione; eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di animali di grossa taglia o da attrazione (tipo asini, cavalli, elefanti e simili) dovrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio di Polizia Municipale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. A cura dei proprietari o degli organizzatori, ove non diversamente disposta con l'autorizzazione stessa, dovrà essere assicurata l'assoluta pulizia delle strade, piazze e altri luoghi pubblici aperti al pubblico interessati dal transito degli animali stessi.
5. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €.**
50,00, fino ad un massimo di €. **150,00.**

Art. 28 – DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

1. E' vietato il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, , così come la loro apposizione sui veicoli in

sosta o il loro indiscriminato spargimento nei pressi o all'interno delle abitazioni private, ove si dovrà invece, utilizzare gli appositi raccoglitori, se predisposti.

2. Eventuali eccezioni riguardanti le comunicazioni politiche dovranno avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
3. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €.**
50,00, fino ad un massimo di £. 150,00.

Art. 29 – RIFIUTI

1. I rifiuti domestici possono essere depositati all'interno dei contenitori dalle ore 17,00 sino alle ore 6,00 e, comunque, nel rispetto delle Ordinanze sindacali vigenti in materia.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
4. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura e spese di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato spostare, rimuovere, manomettere, rovistare, rovesciare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.
8. E', altresì, vietato incendiare in modo diretto o indiretto i rifiuti ed i loro contenitori.
9. La violazione dei commi da 1 a 7 comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €.**
50,00 fino ad un massimo di €.
150,00. La violazione del comma 8 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 ad €1.500,00, fatta salva l'adozione di ogni altra sanzione prevista nel caso che dal fatto derivino danni a persone e cose.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI
--

Art. 30 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari sono responsabili dei danni causati a persone e/o cose derivanti dallo stato di incuria degli immobili. Essi hanno altresì l'obbligo di adottare, in tale ipotesi, le misure ordinarie, minime e ragionevoli necessarie e sufficienti per avvisare i terzi dello stato di pericolo.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altro, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
8. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €.
50,00 fino ad un massimo di €.150,00.**

Art. 31 – COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

1. Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica

cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi o in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 32 – SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. La violazione comporta una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 75,00.**

Art. 33 – BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

1. Salvo quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.
2. Il trasporto delle merci deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
3. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €. 50,00 fino ad un massimo di €.150,00.**

Art. 34 – RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.
2. La recinzione deve essere fatta secondo le prescrizioni fornite dall'UTC nel rispetto dei vincoli paesistici.
3. E', comunque, vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
4. I proprietari sono tenuti a mantenere i terreni sgombri da rifiuti di qualunque genere. Almeno due volte l'anno devono procedere al discerbamento per ragioni di decoro, igiene e salvaguardia della pubblica incolumità dal rischio incendi.
5. La violazione comporta la **sanzione amministrativa di €. 100,00, fino ad un massimo di €. 600,00.**

Art. 35 – VIALI, GIARDINI PUBBLICI E ALTRE AREE PUBBLICHE ATTREZZATE E BANCHINE ARGINALI

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali ivi compresi i cani, ;
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche e sedie;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o, comunque, occupare i pubblici luoghi;
 - e) dedicarsi ai giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - f) svolgere competizioni sportive nei viali e giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. La violazione comporta l'irrogazione della **sanzione di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 75,00.**

Art. 36 – VASCHE E FONTANE

1. E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida ed, in generale, qualunque rifiuto.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto a condizione che non vi sia l'indicazione di "Acqua non potabile".
3. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o di altre cose in genere (autoveicoli, motocicli, bidoni e simili) nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
4. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 75,00.**

Art. 37 – ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
2. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
3. La violazione comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 75,00.**

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 38 – ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle 22,00 alle ore 07,00 del mattino e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ec. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo i casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco perché le industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di primo accertamento ed apportare eventuali modifiche che dovessero essere richieste nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede. E' fatta salva, comunque, l'adozione di misure urgenti in tutti i casi che lo richiedono.
7. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
8. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 100,00** salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalle leggi in vigore in materia.

Art. 39 – IMPIANTO DI MACCHINARI

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi può avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle disposizioni generali sulla proprietà e delle norme particolari in materia di inquinamento acustico, ambientale ed atmosferico.
Inoltre dovrà avvenire in modo tale da non creare disturbi alla quiete pubblica.

Art. 40 – PRODUZIONI DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che possano, comunque, arrecare disturbo.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
3. La presente disposizione si applica anche fuori dai centri abitati quando ciò costituisca grave pericolo per la salute pubblica.
4. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €.** **50,00 fino ad un massimo di £. 150,00** salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41 – USO DI STRUMENTI SONORI

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti che emanino suoni e rumori nelle pubbliche strade e che per la loro insistenza e tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o lavoro dei cittadini.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo dei veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
4. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 100,00.**

Art. 42 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00, nonché dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico-scarico merci contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 50,00, fino ad un massimo di €. 150,00.**

Art. 43 – VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi che possono recare disturbo per chi lavora o studia. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono munirsi delle prescritte autorizzazioni e attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dalla Polizia Municipale.
4. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 25,00, fino ad un massimo di €. 75,00.**

Art. 44 – SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

1. Nel centro urbano, nei pressi di abitazioni e nelle aree antropizzate delle campagne, sono vietate le grida e gli schiamazzi, sia di giorno che di notte.
2. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 25,00, fino ad un massimo di € 100,00.**

Art. 45 – DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati la pubblica quiete.
2. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere i passanti e di non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni delle persone.
3. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di P.M., oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra, e se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina, con oneri di mantenimento a carico del proprietario, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
5. Tutti gli animali che possano costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza essere tenuti con idoneo guinzaglio e, nel caso dei cani, muniti di museruola.
6. Tutti i cani devono inoltre essere iscritti all'anagrafe canina presso il Distretto Veterinario e identificabili da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola (L.R. 03 Luglio 2000 , n° 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo e Regione Siciliana-Decreto Presidenziale n° 7 del 12.01.2007)
7. La violazione della presente sarà punita con la **sanzione amministrativa di € 50,00 fino ad un massimo di € 150,00.**

Art. 46 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

1. I detentori di cani ed altri animali d’affezione, devono provvedere alla loro custodia e sono responsabili dei danni da essi cagionati in caso di omessa custodia ed abbandono.
2. Sono vietate azioni di maltrattamento e la soppressione di detti animali.
3. Gli animali devono essere tenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che siano sempre forniti di acqua, cibo e di adeguato riparo contro il sole e le intemperie. Inoltre, a cura dei detentori, dovrà essere assicurato con ogni idoneo mezzo che gli animali non imbrattino le aree pubbliche o aperte al pubblico, provvedendo personalmente alla rimozione delle eventuali deiezioni.
4. Se tenuti a catena, questa deve essere almeno della lunghezza di mt. 5 e scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno mt. 5 per permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato.
5. I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 12 mq. per ogni singolo cane, aumentata di metà per ogni cane aggiunto.
6. Ciascuna violazione alle seguenti disposizioni sarò punita con la **sanzione amministrativa di €.** **50,00 fino ad un massimo di €.** **150,00** salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 47 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall’esterno.
2. Qualora fossero gestiti all’aperto, il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, accerta che l’attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dall’attuale Regolamento Comunale per i piccoli trattenimenti.

Art. 48 – NEGOZI PER LA VENDITA DI RADIO, TELEVISORI, HI-FI

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
θ al mattino: dopo le ore 08,00 e fino alle ore 13,00
θ al pomeriggio: dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00
2. Il volume degli apparecchi dovrà essere basso e tale da non disturbare passanti e vicini.
3. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €.
25,00 fino ad un massimo di €. 75,00.**

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

**Art. 49 – ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI
ARTIFICIALI**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.
4. La violazione della presente comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 50,00, fino ad un massimo di €. 150,00.**

Art. 50 – MANUTENZIONE DEI TETTI, CORNICIONI E CANALI DI GRONDA

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre o altro materiale.
2. La violazione della presente comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di €. 50,00, fino ad un massimo di €. 150,00.**

Art. 51 – SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

1. Quando si intraprenda una nuova costruzione o qualsiasi tipo di lavori edilizi, dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.
2. I cantieri dovranno essere conformi alle norme vigenti per la sicurezza dei lavoratori e dei passanti, i ponteggi dovranno essere costruiti solidamente, il ponte di lavoro dovrà essere cintato in modo che non possa cadere materiale di qualsiasi genere.

3. Tutto il cantiere dovrà essere opportunamente illuminato e segnalato a mezzo di apposito cartello informativo recante le generalità del committente, del proprietario dell'area, del progettista, dell'esecutore dei lavori e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione o concessione.
4. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00**.

Art. 52 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il

Art. 53 – NORMA FINALE

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Indice

CAPO I = DISPOSIZIONI GENERALI

Pag.	1 - Art.	1 - <i>Disciplina della Polizia Urbana</i>
Pag.	1 - Art.	2 - <i>Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana</i>
Pag.	3 - Art.	3 - <i>Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento</i>
Pag.	3 - Art.	4 - <i>Sanzioni</i>

CAPO II = DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Pag.	5 - Art.	5 - <i>Inquinamento atmosferico e delle acque</i>
Pag.	5 - Art.	6 - <i>Occupazione di suolo pubblico</i>
Pag.	5 - Art.	7 - <i>Modalità per il carico e lo scarico delle merci</i>
Pag.	6 - Art.	8 - <i>Scarico di rottami e detriti</i>
Pag.	6 - Art.	9 - <i>Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica</i>
Pag.	7 - Art.	10 - <i>Installazione di tende solari</i>
Pag.	7 - Art.	11 - <i>Installazione di vetrine</i>
Pag.	8 - Art.	12 - <i>Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi</i>
Pag.	8 - Art.	13 - <i>Commercio su aree pubbliche</i>
Pag.	8 - Art.	14 - <i>Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche</i>
Pag.	9 - Art.	15 - <i>Installazione di chioschi ed edicole</i>
Pag.	9 - Art.	16 - <i>Divieto di giochi sul suolo pubblico</i>
Pag.	9 - Art.	17 - <i>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</i>

CAPO III = NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Pag.	11 - Art.	18 -	Disposizioni di carattere generale
Pag.	11 - Art.	19 -	Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche
Pag.	12 - Art.	20 -	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
Pag.	12 - Art.	21 -	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
Pag.	12 - Art.	22 -	Trasporto di materiale di facile dispersione
Pag.	13 - Art.	23 -	Sgombrò della neve
Pag.	13 - Art.	24 -	Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche
Pag.	13 - Art.	25 -	Divieto di esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
Pag.	14 - Art.	26 -	Pulizia delle vetrine
Pag.	14 - Art.	27 -	Disposizioni riguardanti gli animali
Pag.	14 - Art.	28 -	Divieto di getto di opuscoli e foglietti
Pag.	15 - Art.	29 -	Rifiuti

CAPO IV = DECORO DEI CENTRI ABITATI

pag.	16 - Art.	30 -	Manutenzione degli edifici
Pag.	16 - Art.	31 -	Collocamento di cartelli ed iscrizioni
Pag.	17 - Art.	32 -	Spolveramento di panni e tappeti
Pag.	17 - Art.	33 -	Bestie macellate e trasporto carni
Pag.	18 - Art.	34 -	Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico
Pag.	18 - Art.	35 -	Viali e giardini pubblici ed altre aree pubbliche attrezzate e banchine arginali
Pag.	19 - Art.	36 -	Vasche e fontane
Pag.	19 - Art.	37 -	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

CAPO V = QUIETE PUBBLICA

Pag.	20 - Art.	38 -	Esercizio di mestieri, arti ed industrie
Pag.	21 - Art.	39 -	Impianto di macchinari
Pag.	21 - Art.	40 -	Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Pag.	21 - Art.	41 -	Uso di strumenti sonori

Pag.	22 - Art.	42 -	<i>Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori</i>
Pag.	22 - Art.	43 -	<i>Venditori e suonatori ambulanti</i>
Pag.	23 - Art.	44 -	<i>Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie</i>
Pag.	23 - Art.	45 -	<i>Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni</i>
Pag.	24 - Art.	46 -	<i>Condizioni di trattamento degli animali d'affezione</i>
Pag.	24 - Art.	47 -	<i>Sale da ballo, cinema e ritrovi</i>
Pag.	25 - Art.	48 -	<i>Negozi per la vendita di radio, televisori, Hi-Fi</i>

CAPO VI = NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Pag.	26 - Art.	49 -	<i>Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali</i>
Pag.	26 - Art.	50 -	<i>Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda</i>
Pag.	26 - Art.	51 -	<i>Segnalazione e riparazione di opere in costruzione</i>
Pag.	27 - Art.	52 -	<i>Entrata in vigore</i>
Pag.	27 - Art.	53 -	<i>Norma finale</i>

Pag.	28 -	INDICE
------	------	--------